

Codice A1901A

D.D. 12 settembre 2017, n. 420

POR FESR 2014/2020 - Presa d'atto dell'esito della valutazione di Finpiemonte quale soggetto capace a svolgere le funzioni di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123, p. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013.

Visti:

- Il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

Sulla base agli atti normativi sopra citati la Regione Piemonte:

- Con DGR n. 15 – 1181 del 16/03/2015 ha preso atto della sopra richiamata Decisione della CE C(2015) 922 del 12/02/2015;
- Con DGR n. 23 – 4231 del 21/11/2016 la Giunta regionale ha designato la Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020 e la Direzione regionale Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del medesimo Programma;

Dato atto che:

la legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, ha riorganizzato l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.a., attribuendogli il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio;

in particolare:

- l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

l'art. 2, comma 4, prevede che i rapporti tra la Finpiemonte e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, siano disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo, e che tali convenzioni siano stipulate in conformità allo schema di contratto tipo, denominato nel presente atto "Convenzione Quadro", approvato dalla Giunta regionale;

la Convenzione Quadro è stata approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, modificata dalla D.G.R. n. 17– 2516 del 30/11/2015;

richiamata altresì la D.G.R. n. 1-3120 dell'11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" e nel rispetto dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

Tenuto conto che:

- il POR Piemonte FESR 2014/2020 prevede, per talune priorità di investimento, la possibilità di delegare a Finpiemonte lo svolgimento di talune funzioni;

- l'organizzazione presentata nella "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*", approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 06/12/2016, include anche Finpiemonte quale Soggetto al quale attribuire funzioni in virtù dell'art. 123, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013;
- in base all'art. 123, p. 6 del Regolamento UE n. 1303/2013 "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità
- l'Allegato XIII del Regolamento UE n. 1303/2013 richiede che l'Autorità di Gestione è tenuta a verificare la l'idoneità e la capacità dell'organismo a svolgere i compiti delegati;
- al fine di valutare la capacità degli organismi intermedi, l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale n. 35 del 25/01/2016, si è dotata di una metodologia per la verifica della capacità dell'organismo intermedio di svolgere i compiti delegati;
- con nota prot. n. 2639 – A1901A del 10/02/2016, l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte ha chiesto a Finpiemonte di fornire, con riferimento alle funzioni oggetto di delega, informazioni in merito a:
 - Organizzazione;
 - Procedure di selezione e controllo;
 - Sistema informativo;
 - Qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti;
 - Procedure volte a garantire trasparenza e prevenzione della corruzione;
- con comunicazione del 19/02/2016, prot. n. MCP/mm/16-05465 Finpiemonte ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità di Gestione;
- con nota prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha comunicato Finpiemonte di aver verificato i requisiti chiave atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti oggetto di delega, comunicando all'uopo l'esito positivo della verifica;

Considerato infine che all'organismo intermedio dovranno essere rimborsati a valere dell'Asse VII del POR FESR i costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate, la cui quantificazione dovrà essere conforme ai criteri di congruità.

I pertinenti accordi per la delega delle funzioni da svolgere con riferimento alle Azioni di cui al paragrafo 2.2.1 della *Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione* saranno formalmente registrati per iscritto

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE

Determina

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto dell'esito positivo della valutazione di Finpiemonte quale soggetto capace a svolgere le funzioni di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123, p. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, relativamente alle Azioni del PO indicate nella tabella di cui al paragrafo 2.2.1 della *Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione* per lo svolgimento delle funzioni ivi previste;
- di dare atto che l'esito della valutazione è stato comunicato a Finpiemonte con nota prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.d) del d.lgs.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu